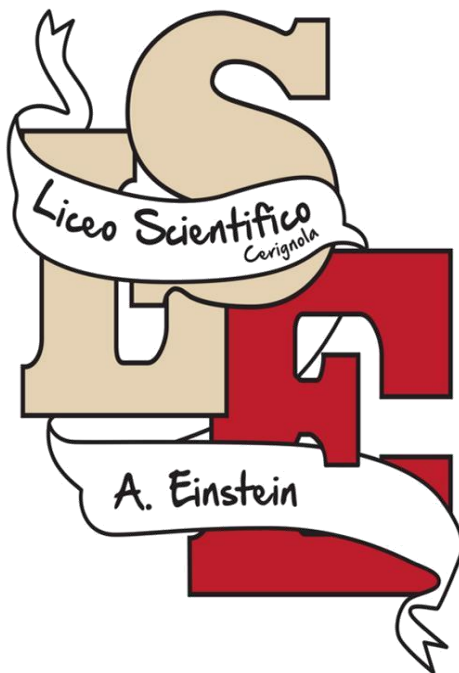




REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato con delibera n. 7 della seduta del Consiglio di Istituto del 14/10/2025

Premessa e Riferimenti normativi	pag. 03
Art. 1 Principi generali	pag. 04
Art. 2 Personale Docente	pag. 06
Art. 2.1 Riservatezza	pag. 06
Art. 2.2 Rapporti con le famiglie	pag. 06
Art. 2.3 Doveri nei confronti delle alunne e degli alunni	pag. 06
Art. 2.4 Uso dei PC e di internet	pag. 07
Art. 2.5 Divieto di fumo	pag. 07
Art. 3 Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.)	pag. 07
Art. 3.1 Accesso al Liceo	pag. 07
Art. 3.2 Riservatezza	pag. 07
Art. 4 Alunni	pag. 08
Art. 4.1 Diritti e doveri degli studenti	pag. 08
Art. 4.2 Divieto di uso degli smartphone	pag. 09
Art. 4.3 Comportamenti configuranti mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti alla irrogazione	pag. 09
Art. 4.4 Procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari	pag. 14
Art. 4.5 Impugnazioni	pag. 14
Art. 4.6 Esito del procedimento	pag. 15
Art. 5 Organo di garanzia interno all'Istituto: composizione e competenze	pag. 15
Art. 6 Organo di garanzia regionale	pag. 16
Art. 7 Norma di rinvio	pag. 16
Art. 8 Patto formativo di corresponsabilità	pag. 16
Art. 9 Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità	pag. 16
Allegato: Modulo di contestazione comportamenti inadeguati	

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR n. 249/98 e modifiche apportate dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 e dal DPR n. 134 del 8 agosto 2025) e indica i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vista la Costituzione italiana - art. 21 *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*; art. 34 *“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”*;

Vista la Legge del 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 – *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* – Titolo I, Capo I, Sez. I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto, Art. 5 *“Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe”*;

Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;

Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. n. 275 del 1999, ai sensi della L. del 15.03.1997, n. 59, in particolare l'art 14 commi 1 e 2;

Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;

Vista la direttiva del 15 marzo 2007 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;

Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;

Visto il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;

Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”*, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;

Visto il GDPR 679/2016 *“Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Vista la Legge del 29 maggio 2017 n. 71 *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*;

Vista la Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, concernente *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*

Vista la Circolare Ministeriale n. 3392/U del 16.06.2025 avente ad oggetto *“Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”*;

Visto il DPR 08.08.2025, n.134 *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;

Visto il DPR 08.08.2025, n.135 *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione”*;

Riaffermati i contenuti del diritto-dovere all'istruzione, e specificamente quelli inerenti alla frequenza dei corsi, all'assolvimento degli impegni di studio, al rispetto verso tutti i componenti della comunità dei beni e attrezzature scolastiche, all'osservanza delle norme organizzative e di sicurezza;

Preso atto del Regolamento dell'Organo di Garanzia approvato con delibera n. 17 della seduta del Consiglio di Istituto del 28/10/2015;

Richiamato il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 6 della seduta del Consiglio di Istituto del 14/10/2025;

Considerati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e disponibili sul sito istituzionale, nella sezione Scuola – Le carte della Scuola – Griglie di Valutazione;

Ai sensi dell'art. 4 del menzionato D.P.R. 249/1998 e delle relative modifiche apportate dai sopracitati D.P.R. 235/2007 e D.P.R. 134/2025, si prevedono le seguenti norme:

1. PRINCIPI GENERALI

1. La responsabilità disciplinare è personale: ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni (di carattere sia doloso sia colposo).

2. Ogni intervento di carattere “disciplinare” si uniforma a criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 241/90 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*). È perciò garantito il diritto di accesso a tutti i componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, genitori, alunni) alla relativa documentazione, nel rispetto delle norme previste dalla stessa legge.

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di comportamenti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Eventuali sanzioni non hanno carattere punitivo, ma mirano a stimolare il cambiamento degli atteggiamenti.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Il comportamento disciplinare e le eventuali sanzioni comminate vanno valutati separatamente dal profitto scolastico: nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. Il voto in comportamento degli studenti, attribuito collegialmente dal consiglio di classe, contribuisce, in una prospettiva educativa, ad una valutazione complessiva del comportamento, della frequenza, della partecipazione e dell'impegno scolastico; concorre alla determinazione dei crediti scolastici e può incidere sulla possibilità di partecipare ad attività ed iniziative extracurricolari.
7. **La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi** in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al DPR 24.06.1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti dell'istituzione scolastica, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
8. In caso di comportamenti che causano danni a beni della scuola (arredi, attrezzature, suppellettili ecc.) o delle persone, sussiste l'obbligo del risarcimento del danno secondo le norme vigenti. Nel caso non venga individuato il diretto responsabile di un eventuale danno, la somma equivalente al rimborso sarà suddivisa all'interno del gruppo classe o di lavoro coinvolto nell'attività.
9. Qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori provvedono tempestivamente a segnalare all'autorità giudiziaria ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato.
10. **L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi** nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
11. **L'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi** in sede di scrutinio finale comporta la sospensione del giudizio assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

2. PERSONALE DOCENTE

2.1 RISERVATEZZA

Le persone che a qualsiasi titolo operano nel contesto scolastico di questo Liceo sono tenute al puntuale rispetto delle vigenti norme sulla riservatezza dei dati. In particolare, il personale Docente deve considerare coperto dal segreto d'ufficio qualsiasi atto, documentazione e deliberazione adottati nell'ambito delle funzioni valutative, personali e degli Organi Collegiali, nei confronti delle alunne e degli alunni.

2.2 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La presidenza, sentito il Collegio Docenti, provvede a fissare modalità e forme di colloqui individuali e collegiali con i genitori degli alunni al fine di realizzare un rapporto proficuo tra scuola e famiglie.

Sono previsti due colloqui generali, per informazioni sull'andamento didattico e disciplinare degli studenti e sull'esito delle valutazioni quadrimestrali. Con la stessa finalità i genitori potranno comunque conferire in orario di ricevimento con i singoli docenti ogni volta che lo riterranno utile, previo appuntamento richiesto digitalmente, mediante l'apposita funzione del Registro Elettronico.

Nei rapporti con le famiglie ogni docente si limita alle informazioni attinenti alla sua disciplina (fatta eccezione per il Coordinatore) evitando di riferire decisioni assunte dal Consiglio di Classe o di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico. In particolare, non esprime mai personali giudizi circa la valutazione disciplinare complessiva e finale che sono di esclusiva competenza del Consiglio di Classe né in merito ad eventuali proposte di ri-orientamento che vanno riferite alle famiglie soltanto dal Dirigente Scolastico.

L'andamento didattico degli studenti viene comunicato tramite la registrazione on line dei voti delle verifiche sul Registro Elettronico.

Gli esiti degli scrutini intermedi e finali sono pubblicati on line, sul Registro Elettronico.

Tutte le comunicazioni della scuola che hanno carattere generale sono trasmesse alla famiglia tramite sito web della scuola e apposite sezioni del Registro Elettronico. Per situazioni particolari e/o urgenti, si provvede anche all'invio di una comunicazione scritta o ad un contatto telefonico diretto.

2.3 DOVERI NEI CONFRONTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

La funzione dell'insegnamento e la relativa qualità hanno un'influenza determinante sul progresso della società. Il docente, quindi, consapevole dell'importanza del proprio ruolo:

- ✓ Si adopera per arricchire costantemente la propria preparazione nelle sue tre componenti fondamentali: disciplinare, metodologica e relazionale.
- ✓ Condivide con i colleghi, con spirito di ricerca, le proprie competenze culturali e didattiche.
- ✓ È impegnato a creare un clima di rispetto e di collaborazione tra tutti i colleghi.
- ✓ Nei momenti di lavoro collegiale, si adopera perché le decisioni siano prese con il massimo della consapevolezza e di approfondimento degli argomenti trattati.
- ✓ Rispetta il segreto professionale come membro dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti.
- ✓ Si adopera perché il comportamento di tutti si ispiri all'etica professionale.
- ✓ Si impegna al rispetto della dignità e della personalità dell'allievo inteso come cittadino.
- ✓ Si adopera per promuovere l'acquisizione della conoscenza, lo sviluppo dello spirito critico e di ricerca e la formazione democratica.
- ✓ Mantiene un comportamento corretto e che sia di esempio per gli allievi.
- ✓ È attento a non trascurare, nell'ambito della libertà di insegnamento, argomenti ritenuti come fondamentali dalle Indicazioni nazionali.

- ✓ Esercita l'autorità inerente al suo ruolo con equilibrio e insieme con fermezza, facendo rispettare le regole necessarie per la serenità del lavoro comune.
- ✓ Adotta nei confronti degli allievi un comportamento equo, li valuta con imparzialità esplicitando i criteri adottati e premia il merito e l'acquisizione delle conoscenze e competenze.
- ✓ Cerca di costruire un clima di fiducia e di collaborazione tra la scuola e la famiglia, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze.
- ✓ Considera riservate le informazioni relative alle famiglie e rivela tali informazioni solo in contesti strettamente professionali.

Ogni Docente, nel pretendere il rispetto delle regole scolastiche, deve essere di esempio nel rispettarle.

2.4 USO DEI PC E DI INTERNET

L'utilizzo della strumentazione informatica del Liceo deve avvenire con competenza, scrupolo e attenzione al fine di evitare usi impropri e danneggiamenti. (rif. Regolamento uso laboratori)

L'accesso alla strumentazione informatica può avvenire esclusivamente secondo le modalità stabilite.

Ogni Docente deve personalmente curare che nella memoria delle macchine utilizzate non rimangano, a disposizione di altri, informazioni di carattere riservato, in particolare sulla valutazione delle alunne e degli alunni. L'utilizzo della strumentazione informatica comporta l'assunzione della piena conoscenza delle vigenti norme sulla riservatezza.

Il Dirigente Scolastico può disporre controlli casuali per la verifica del rispetto delle norme qui richiamate.

2.5 DIVIETO DI FUMO

La Scuola promuove e sostiene iniziative di educazione alla salute per la prevenzione delle dipendenze ed esercita in ogni occasione azione di dissuasione e di contrasto alla loro diffusione.

Per espressa disposizione di legge (*Legge 128 dell'8/11/2013*), a tutela della salute, nelle Scuole è tassativamente vietato fumare. Il divieto si riferisce ad ogni locale scolastico (*compresi corridoi, servizi e scale di emergenza*) e si estende alle aree all'aperto di pertinenza della scuola. Il divieto è riferito anche alle sigarette elettroniche.

Gli studenti hanno l'obbligo di farsi identificare dal personale incaricato di vigilare per garantire l'applicazione delle presenti disposizioni.

Il mancato rispetto del divieto di fumo è considerata mancanza disciplinare grave e come tale sanzionata, ferma restando l'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative previste dalla legge.

Il divieto di fumo si estende alle attività didattiche svolte all'esterno della scuola, alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione e alle trasferte sportive e stage.

3. PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (A.T.A.)

3.1 ACCESSO AL LICEO

È vietato l'accesso degli estranei al Liceo, soprattutto durante l'orario scolastico. Il personale (collaboratori scolastici) che presta servizio all'ingresso è tenuto a richiedere a chiunque, che non faccia parte del personale, di identificarsi e di motivare le ragioni del proprio accesso al Liceo.

3.2 RISERVATEZZA

Le persone che a qualsiasi titolo operano nel contesto scolastico di questo Liceo sono tenute al puntuale rispetto delle vigenti norme sulla riservatezza dei dati. In particolare, il personale addetto al centralino deve obbligatoriamente trasferire all'ufficio di segreteria tutte le telefonate che interessano l'ufficio stesso; in generale, il personale A.T.A. deve evitare di fornire informazioni che non attengano al suo specifico ambito di competenza.

4. ALUNNI

4.1 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

I diritti ed i doveri delle Studentesse e degli Studenti sono ispirati alla promozione del processo formativo della loro personalità e sono riconducibili, in particolare, a quanto enunciato negli art. 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249 e successive integrazioni e modifiche apportate all'art. 4 con l'art. 1 del D.P.R. 235/07 e con l'art.1 del D.P.R. 134/25.

- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad una formazione qualificata, secondo gli standard stabiliti nei piani di studio in vigore, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, la personalità di ciascuno/a e sia aperta alla pluralità delle idee.
- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad essere informati in maniera chiara e completa sul funzionamento dell'Istituto, sugli obiettivi didattici ed educativi, sui criteri di valutazione, sulle programmazioni e sui contenuti dei singoli insegnamenti.
- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente che renda conto del giudizio espresso e li stimoli a migliorare il profitto.
- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno diritto alla riservatezza per quanto riguarda la propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo della scuola, per tutta la durata del corso di studi, di informare le famiglie sul profitto, il comportamento e la frequenza.
- ✓ Le studentesse e gli studenti hanno diritto alla tutela ed alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, resi concreti nella convivenza democratica, solidale e rispettosa della comunità scolastica.
- ✓ Le studentesse e gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblee di Istituto e di classe, nei limiti e nelle modalità fissate nel Regolamento delle assemblee di istituto, per dibattere temi di interesse comune, culturali o scolastici riguardanti il mondo giovanile. Per svolgere l'assemblea di classe, gli studenti devono utilizzare il modulo di richiesta firmato dai docenti interessati (rispettando il principio della turnazione), con ordine del giorno, data e orario, e consegnarlo in Vicepresidenza per il VISTO con almeno 4 giorni di anticipo. Ogni classe ha diritto ad un'ora di assemblea al mese. Il docente in orario è responsabile della vigilanza durante lo svolgimento dell'assemblea; di norma si mantiene fuori della classe, in corridoio; può intervenire – ed anche sospendere l'assemblea – se la stessa si svolge in modo disordinato e caotico, ma non può interferire con la conduzione della stessa assemblea, salvo che la classe non ne richieda l'intervento. Conclusa l'assemblea, gli studenti consegneranno il verbale al coordinatore di classe che avrà cura di custodirli fino al termine dell'anno scolastico. È possibile, in via del tutto eccezionale, chiedere e concedere assemblee straordinarie di classe per gravi e/o urgenti motivi, con richiesta da presentare al Dirigente Scolastico e con consegna del verbale allo stesso.
- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di partecipare alla vita della scuola con spirito democratico.
- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di tenere un comportamento corretto e di avere verso il Capo d'Istituto, gli insegnanti, il personale non docente e i compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- ✓ Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad essere puntuali in classe e a frequentare con regolarità ed impegno le lezioni, partecipando alle attività comuni, assolvendo assiduamente gli impegni di studio.
- ✓ Gli studenti e le studentesse sono tenuti a collaborare fattivamente con le altre componenti della comunità scolastica affinché vengano perseguite le finalità individuali e collettive del corso degli studi.

- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di rispettare il patrimonio, le strutture e le attrezzature della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.
- ✓ Gli studenti e le studentesse debbono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nell'ambito dell'Istituto.
- ✓ Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di rispettare il Regolamento d'Istituto e le decisioni assunte dagli Organi della scuola.

4.2 DIVIETO DI USO DEGLI SMARTPHONE

Come da Circolare Ministeriale n. 3392/U del 16/06/2025, è fatto divieto agli studenti di utilizzare lo smartphone durante l'orario scolastico. Pertanto, gli allievi, non possono tenere i cellulari accesi durante le ore di lezione e, spenti, devono custodirli negli zaini, ad eccezione dei casi preventivamente autorizzati dai Docenti dell'ora di lezione. Durante le ore di Scienze Motorie e Sportive o di Discipline Sportive, i dispositivi potranno essere riposti anche nel cassetto dell'armadietto preposto e assegnato a ciascuna classe allocato in Palestra.

L'uso dello smartphone sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per motivate necessità personali (es. patologie certificate). Per tutti gli alunni è a disposizione il telefono dell'Istituto, qualora vi fossero esigenze di comunicazione con la famiglia. Nel caso in cui queste ultime fossero dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, eccezionalmente lo studente potrà contattare la famiglia previa autorizzazione del docente, al di fuori delle aule e dei laboratori.

È vietata la divulgazione (anche via web) di immagini, registrazioni e filmati relativi ad ambienti o persone che si trovano nell'istituto.

È vietato utilizzare le prese elettriche delle aule e dei laboratori per la ricarica dei telefoni cellulari o di ogni altro dispositivo elettronico personale.

Agli alunni inadempienti sono comminate le sanzioni previste dal presente Regolamento, all'articolo 4.3.

4.3 COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI ALLA IRROGAZIONE

Si configurano come mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che violano i doveri scolastici e turbano il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica così come indicato nel precedente articolo del regolamento.

Nel seguente quadro si individuano quindi i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998, n. 249) e alle successive modifiche previste dal D.P.R. 21.11.2007, n. 235, e dal D.P.R. 08.08.2025, n. 134.

SANZIONI INDIVIDUALI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia della sanzione	Modalità di irrogazione delle sanzioni	Organi competenti a irrogarla
A) Ritardi ripetuti (compreso ingresso alla seconda ora) entro il numero di 10 a quadrimestre A1) Assenze ripetute saltuarie	Richiamo verbale	I genitori dello studente devono essere avvisati tramite il registro elettronico o, in mancanza di credenziali, con lettera	Singolo docente Coordinatore di classe
B) Ritardi ripetuti oltre il numero di 10 a quadrimestre, ingressi oltre il numero di 7 a quadrimestre e uscite anticipate oltre il numero di 7 a quadrimestre (anche giustificate) B1) Assenze reiterate	Ammonizione tramite annotazione scritta sul registro elettronico.	I genitori dello studente devono essere avvisati tramite il registro elettronico o, in mancanza di credenziali, con lettera.	Coordinatore di classe
C) Mancanza del materiale occorrente C1) Mancato rispetto delle consegne a casa C2) Mancato rispetto delle consegne a scuola	Richiamo verbale e/o ammonizione tramite annotazione scritta sul registro elettronico.	I genitori dello studente devono essere avvisati tramite il registro elettronico o, in mancanza di credenziali, con lettera.	Singolo docente
D) Assenze non giustificate entro il termine di 5 giorni	Richiamo verbale	I genitori dello studente devono essere avvisati tramite il registro elettronico o, in mancanza di credenziali, con lettera.	Singolo docente o Coordinatore di classe
D1) Assenze non giustificate ad oltranza	Ammonizione tramite annotazione scritta sul registro elettronico.		Coordinatore di classe (preso atto delle note informative sul registro di classe)

E) Disturbo alle attività didattiche	Richiamo verbale	Per la sospensione è necessaria la convocazione di un consiglio di classe. Il provvedimento di sospensione è irrogato dal consiglio di classe e vidimato dal Dirigente Scolastico e deve contenere le motivazioni espresse nel CdC. Prima di irrogare la sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni.	Singolo docente Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
E1) Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici non a fini didattici (verifiche scritte,...)	Ammonizione tramite annotazione scritta sul registro elettronico. Nota disciplinare (modulo di contestazione) e, in caso di uso durante le verifiche scritte, ritiro dell'elaborato		
E2) Comportamento e/o linguaggio irrispettoso e offensivo nei confronti dei compagni e del personale scolastico anche per via telematica	Nota disciplinare (modulo di contestazione).		
E3) Danni volontari a materiale e/o alle strutture della scuola	Sospensione (1) fino ad un massimo di 3 gg nel caso di reiterazione dei comportamenti descritti e quando si configurano con caratteri di particolare gravità		
E4) Violazione del divieto di fumo			
E5) Furto di oggetti personali e/o materiale scolastico	Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come viaggi e simili, anche nell'A.S. successivo		
E6) Uso di bevande alcoliche			
F) Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri (ai sensi della L. 71/2017) e violenza fisica nei confronti dei compagni e del personale scolastico	Sospensione (1) fino ad un massimo di 15 giorni, sempre che tali atti non si configurino come particolarmente gravi, tali da ingenerare un elevato allarme sociale.	Prima di irrogare la sanzione occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni, verbalmente o per iscritto, in presenza dei genitori. I genitori dello studente devono essere prontamente convocati tramite raccomandata A.R.	Consiglio di classe Dirigente Scolastico

	Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come viaggi e simili, anche nell'A.S. successivo	In essa si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. In fase ristretta , il Consiglio ascolta l'alunno ritenuto responsabile dei fatti segnalati, in presenza dei genitori. Se i genitori e lo studente, pur correttamente convocati, non partecipassero alla riunione, il Consiglio di Classe procederà sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.	
G) Trattamento improprio dei dati personali acquisiti tramite cellulare o altri dispositivi elettronici (ai sensi della L. 71/2017)	Sospensione (1) dalle attività fino a 15 giorni. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come viaggi e simili, anche nell'A.S. successivo	Prima di irrogare una delle sanzioni disciplinari, occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto in presenza dei genitori. I genitori dello studente devono essere convocati tramite raccomandata A.R. In essa si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Il Consiglio, ascoltato in presenza dei genitori l'alunno ritenuto responsabile dei fatti segnalati, decide la sanzione in fase ristretta. Se i genitori e lo studente, pur correttamente convocati, non partecipassero alla riunione, il CdC procederà sulla base degli atti e delle testimonianze in proprio possesso.	Il Consiglio di classe e il Dirigente Scolastico per le sospensioni fino a 15gg Il Consiglio di Classe viene convocato entro 5 giorni dal Dirigente Scolastico, su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio esclusi i rappresentanti dei genitori e degli alunni Il Consiglio d'Istituto per le sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15gg.
G1) Uso e/o introduzione di sostanze stupefacenti. G2) Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.	Sospensione (1) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.		

Il singolo docente può comminare autonomamente il richiamo verbale, l'ammonizione tramite annotazione scritta sul registro elettronico e la nota.

(1) Sospensione e/o Esclusione dai viaggi

La sospensione prevede l'allontanamento dello studente dalle lezioni, che può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

- ✓ Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
- ✓ Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività si svolgono presso strutture ospitanti individuate dall'Ufficio Scolastico Regionale o, in caso di indisponibilità o mancanza di esse, a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità

- ✓ Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Tali sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Alla **terza nota disciplinare**, si prevede, previa convocazione del C.d.C, l'esclusione dai viaggi o l'allontanamento dalle lezioni per un periodo da 1 a 3 giorni convertibili, a richiesta dell'alunno maggiorenne o della famiglia per i minorenni.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare **comunicazione scritta ai genitori**, a cura del Dirigente Scolastico. In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Le sanzioni decorrono dopo 15 giorni dalla comunicazione agli interessati. Qualora la sanzione preveda l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, in tale periodo sarà previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

4.4 PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE DELLE AMMONIZIONI E/O SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamenti sanzionabili (rif. A e A1; B, B1, C, C1 e C2; D, D1 E, E1, E2, E4, E5, E6):

- L'insegnante che rileva il comportamento contesta l'addebito allo studente invitandolo ad esporre le proprie ragioni.
- L'insegnante che rileva il comportamento, contesta l'addebito e annota sul registro elettronico l'ammonizione.
- L'insegnante che rileva il comportamento contesta l'addebito e riporta sul registro elettronico la nota; compila inoltre, in giornata, il modulo di segnalazione, completo della specifica contestazione (lettera e numero indicativi della fattispecie sanzionabile) e lo consegna in Segreteria che provvederà, con sollecitudine, a farlo controfirmare dal Dirigente Scolastico, ad inviarlo alla famiglia e a lasciarne copia nel fascicolo personale dell'alunno.

Comportamenti sanzionabili (rif. E, E1, E2, E3, E4 E5, E6):

Qualora i comportamenti sanzionabili si configurino come particolarmente gravi, la competenza nella irrogazione delle sanzioni passa al C.d.C. e al D.S.

Comportamenti sanzionabili (F; G, G1,G2):

Per queste fattispecie di comportamenti sanzionabili, l'irrogazione delle sanzioni è di competenza esclusiva del C.d.C. e del D.S., invece per le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni è del C.d.I.

4.5 IMPUGNAZIONI

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina, può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta **indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia**, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria **entro il termine di 15 giorni** dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori dai termini non saranno in nessun caso accolti.

Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

L'organo si riunisce **entro i dieci giorni successivi** e chiama a partecipare alla seduta un genitore, o chi ne esercita la patria potestà, dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. È ammessa anche la presenza dell'alunno interessato. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

4.6 ESITO DEL PROCEDIMENTO

Il D.S., in qualità di Presidente dell'Organo di Garanzia, **provvederà ad informare** della decisione il Consiglio di Classe e la famiglia mediante atto formale **entro cinque giorni**.

L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tale attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Dirigenza e il coordinatore di classe.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.

5. ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO: COMPOSIZIONE E COMPETENZE

L'Organo di garanzia interno all'Istituto è un organo collegiale, che ha compiti di garanzia e di mediazione esprimendo pareri vincolanti sui reclami proposti contro la violazione dell'applicazione del DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e successive modifiche e integrazioni. La sua funzione principale consiste nell'esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento dei diritti e dei doveri.

L'Organo di garanzia è costituito da cinque componenti: il Dirigente Scolastico, due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, uno studente e un genitore, eletti all'interno delle rispettive componenti del Consiglio d'Istituto. Per la componente dei genitori, degli alunni e dei docenti è nominato anche un membro supplente che sostituisce i membri titolari nei casi di temporanea impossibilità, di incompatibilità o dovere di astensione. Il Dirigente Scolastico ha la funzione di Presidente.

I membri dell'Organo di Garanzia restano in carica per la durata del Consiglio d'Istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. Il Dirigente scolastico, nel caso di temporanea impossibilità, è sostituito da uno dei suoi Collaboratori.

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).

Ciascun componente dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le delibere dell'Organo di Garanzia devono essere prese per votazione il cui esito sarà verbalizzato. Non è ammessa l'astensione. Si decide per maggioranza. In caso di parità vale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a procedere, l'Organo di Garanzia è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Dirigente Scolastico. Il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti dell'Organo di Garanzia. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Sui reclami, proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del DPR n. 249/98 e successive modifiche anche contenute nel regolamento dell'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale, composto da due studenti, designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale.

7. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui DPR 24.6.98 n. 249, dalla L. 7.8.90 n. 241, dal DPR 21.11.2007 n. 235, dal DPR 08.08.2025 n.134 e dal Regolamento d'Istituto.

8. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica studenti e famiglie, previsto ai sensi dell'art. 3 del DPR 235/07, viene elaborato da una Commissione comprendente, oltre alla componente docenti nominata dal Collegio dei docenti, la componente genitoriale e studentesca; queste ultime individuate nell'ambito del Consiglio d'Istituto.

Tale documento viene pubblicato all'Albo e sul sito web della Scuola. Le famiglie, pertanto, dichiarano di prenderne visione all'atto dell'iscrizione.

9. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo della scuola.